



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 25

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITÀ ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA) NEL TERRITORIO COMUNALE .

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 (pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008), che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del Pino" (*Thaumetopoea pityocampa*) poiché costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e costituisce un pericolo concreto per la salute delle persone e degli animali;

Evidenziata la presenza costante da diversi anni nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che annualmente provoca, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, diversi episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

Precisato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/inflammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna – Servizio Fitosanitario Prot. 12073 del 16/07/2018 recante "Indicazioni per il controllo della "Processionaria del Pino" in cui sono evidenziate indicazioni indispensabili per il controllo di questo lepidottero (sito regionale:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/sorveglianza/lotte-obbligatorie>);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta alla Processionaria del Pino è obbligatoria nelle aree in cui il Servizio Fitosanitario Regionale ha stabilito che la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

Dato atto che in ambito urbano, ai sensi dell'art.4 del D.M. 30/10/2007 sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali, sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

Considerato che il Servizio Fitosanitario Regionale non ha individuato aree in cui la lotta alla processionaria è obbligatoria;

Rilevato tuttavia che, l'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007 demanda al Sindaco, quale "Autorità sanitaria competente" la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale";

Considerata la necessità di ottenere il massimo coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi) al fine di garantire il contenimento dell'infestazione entro i termini accettabili, sul territorio comunale;

Ritenuto pertanto, necessario provvedere, in via cautelativa, ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo, sia difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007 recante: "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*";

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"

Visto l'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e.s.m.i.;

ORDINA

Ai proprietari o conduttori di aree verdi e boschive, giardini e parchi sia pubblici che privati, di effettuare, preferibilmente tra il mese di Novembre e il mese di Febbraio di ogni anno, tutte le opportune verifiche e ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi di Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*). Dette verifiche e ispezioni dovranno essere effettuate con particolare attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita quali:

- pino silvestre (*Pinus Silvestris*);

- pino marittimo (*Pinus pinaster*);
- pino nero (*pinus nigra*);
- su varie specie di cedro, querce, olmi, castagni e robinie;

Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi di Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*) i soggetti interessati dovranno:

- mettersi in contatto con il Servizio Fitosanitario Regionale il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune;

- intervenire immediatamente, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale con la rimozione e la distruzione degli stessi, anche mediante il fuoco, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve (che sono anche volatili);

Qualora, terminata la schiusa dei nidi, si riscontrasse la presenza di colonie di larve o bozzoli di crisalidi nel terreno o negli anfratti, si dovranno effettuare delle adeguate disinfestazioni eventualmente rivolgendosi a Ditte specializzate;

AVVISA

Che qualsiasi onere e spesa per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o conduttori di aree verdi interessati;

Che è fatto assoluto divieto di abbandonare rami con nidi di Processionaria nel territorio o il loro conferimento presso centri di raccolta rifiuti nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;

Che per ogni ulteriore informazione è possibile contattare: Il Servizio Fitosanitario Regionale – Tel. 0532 902516 - 902336; Fax. 0532-902948 o il Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica dell’AUSL di Ferrara (0532-235370 - 235266);

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Municipale Unione “Terre e Fiumi” la verifica del rispetto della presente Ordinanza e di procedere in caso di inosservanza con iniziale diffida ad adempiere entro un congruo termine, valutata l'urgenza, ed eventuale successiva applicazione del regime sanzionatorio che ai sensi della legge 689/81 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione nei termini previsti all’Albo Pretorio e sia disponibile sul sito internet del Comune di Copparo

www.comune.copparo.fe.it

Che il presente provvedimento sia trasmesso, per la sua applicazione e verifica, in base alle rispettive competenze a:

- Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL di Ferrara (dirdsp@pec.ausl.fe.it)
- Servizio Fitosanitario Regionale (omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it)
- Corpo di Polizia Locale Unione Terre e Fiumi (unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it)

INFORMA

che ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i, e del vigente Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo il responsabile del procedimento è l'Ing. Francesca Trazzi, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Copparo;

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5 comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR, oppure in via alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Lì, 14-11-2018

IL SINDACO
F.to Rossi Nicola
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 14-11-2018

L' INCARICATO

—

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa